

## DELIBERA N. 13

21 gennaio 2026

### Oggetto

Istanza presentata dalla ... *omissis* ... - Procedura aperta per i lavori relativi all'intervento rientrante nel Progetto Costruzione del Polo Unico della Salute Città di Lagonegro - Lotto 1 - CUP: H65F23000540002 - CIG: B8B59C2C32 - Importo euro: 14.000.372,70 - S.A.: Regione Basilicata - SUA - Ufficio Appalti di Servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori

**UPREC-PRE-0400-2025-L-PREC - FASC. 2025-005265**

### Riferimenti normativi

***Art. 100 del d.lgs 36/2023***

### Parole chiave

Appalto – Lavori – attestazione SOA – requisito necessario e sufficiente

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 21 gennaio 2026

## DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 147019 del 25.11.2025, con la quale l.o.e. ... *omissis* ... contesta la previsione del disciplinare di gara punto 6, in cui, oltre alla certificazione SOA, viene richiesto, a pena di esclusione, come requisito di partecipazione anche il possesso di adeguata capacità tecnico professionale attraverso la dimostrazione di avere eseguito nel decennio antecedente lavori assimilabili a quelli dell'appalto de quo, per un importo di 10M €;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 3.12.2025, con nota prot. 150222;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dall'o.e. istante e dalla stazione appaltante;

RILEVATO che l'istante deduce, con un'unica censura, che la previsione del su menzionato art. 6 del disciplinare di gara violerebbe l'art. 100 del d.lgs 36/2023 dove al comma 4 si precisa che "*Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto*", tenuto conto che, nel caso di specie, non risulta applicabile il successivo art. 103 del Codice (secondo cui "*Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi ...*") in quanto l'importo della procedura in esame è di valore inferiore alla soglia ivi prevista (€14.000.372,70);

CONSIDERATO che nel dettaglio il menzionato art. 6 sancisce innanzitutto che "*I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commis seguenti*" e che, previa richiesta di specifiche attestazioni SOA (OG1, OS 21, OS 30, OS 28, OS 3, OG11, OS18a, OS24), la lex specialis di gara (punto 6.2 del disciplinare) richiede anche che gli oo.ee. devono altresì "*dimostrare il possesso della seguente capacità tecnico-professionale: Aver eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un*

*contratto di lavori avente ad oggetto la costruzione, ristrutturazione o ampliamento di un edificio destinato ad uso ospedaliero o sanitario, per un importo pari ad € 10.000.000,00'.*

CONSIDERATO che la stazione appaltante riferisce che tale requisito di avere svolto lavori per un importo non inferiore a 10M "è stato definito nel rispetto dell'art. 100 del d.lgs 36/2023, che attribuisce alla stazione appaltante il potere dovere di individuare i requisiti: pertinenti all'oggetto dell'appalto, proporzionati all'importo e alla complessità delle prestazioni, idonei a garantire l'affidabilità dell'esecutore. ... il requisito risulta pienamente proporzionato sotto il profilo economico e dimensionale per le seguenti ragioni: 1) rapporto con il lotto, la soglia di 10.000.000 corrisponde a circa il 71% del valore del lotto 1, percentuale coerente con la natura altamente specialistica delle opere oggetto di affidamento, 2) rapporto con l'intervento complessivo: il requisito è coerente con il valore dell'intervento e con il contesto di un programma sanitario complessivo di importo superiore a € 88,6 milioni, rispetto al quale il lotto 1 assume un ruolo strutturalmente e funzionalmente determinante". La stazione appaltante, inoltre, giustifica altresì la previsione contestata adducendo che "la previsione di una esperienza specifica in ambito ospedaliero trova ulteriore giustificazione nella presenza di elementi di levata complessità tecnica e gestionale, rilevanti ai sensi dell'art. 103, co. 7 del d.lgs 36/2023...". Inoltre la stazione appaltante eccepisce che il requisito in esame appare coerente anche con i principi di concorrenza – in quanto alla procedura avrebbero partecipato 9 oo.ee. – e al principio del risultato e della relativa discrezionalità tecnica della stazione appaltante di perseguire nell'affidamento de quo, "il miglior equilibrio possibile tra qualità, prezzo e tempestività";

CONSIDERATO che la normativa di riferimento, segnatamente l'art. 100, commi 4 e 6 del d.lgs 36/2023 sancisce, come già osservato, che "Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati... Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta **condizione necessaria e sufficiente** per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto", mentre il successivo comma 6 della medesima disposizione chiarisce poi che

*"L'organismo di attestazione rilascia l'attestazione di qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per l'esecuzione delle quali l'operatore economico risulti essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale.";*

RITENUTO parimenti che anche l'allegato II.12 al Codice statuisce che *"Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6, e 3, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici"*, di talché pare evidente che dal disposto delle citate norme emerge chiaramente come il legislatore abbia voluto considerare *"autosufficiente"* l'attestazione SOA, a comprova delle capacità tecniche e della stabilità finanziaria dell'operatore economico, quale risultante da apposita certificazione rilasciata dagli organismi certificati di attestazione;

RILEVATO che, come già recentemente ribadito dalla scrivente Autorità, in vicende sovrapponibili a quella in esame, *«In definitiva, posto che negli appalti di lavori pubblici "l'attestazione SOA assolve alla funzione di dimostrare il possesso delle capacità economiche e tecniche necessarie all'esecuzione dell'opera, con la conseguenza che le Stazioni appaltanti non possono richiedere requisiti ulteriori (ad esempio fatturato e lavori analoghi)"* (cfr. *Parere di Precontenzioso n. 28 del 30 gennaio 2025*), *l'introduzione di un requisito ulteriore, oltre a porsi in contrasto con le norme prima citate, limita la concorrenza, poiché ragionevolmente l'aumento delle condizioni di partecipazione riduce la platea dei potenziali concorrenti o comunque ne rende più complessa la partecipazione»* (cfr. ex multis ANAC Delibera n. 430 del 5.11.2025);

RILEVATO quanto sopra pertanto, in adesione all'orientamento testé espresso della scrivente Autorità, la previsione della lex specialis che richiede un requisito di partecipazione ulteriore alla attestazione SOA, oltretutto espressamente a pena di esclusione, appare non conforme alla disciplina di riferimento e pertanto deve ritenersi illegittimamente apposto. In tal senso

anche i rilievi difensivi resi dalla stazione appaltante non appaiono in grado di giustificare la legittimità di tale requisito ulteriore;

Il Consiglio

- Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che l'operato della Stazione appaltante risulti non conforme alla disciplina di riferimento, in particolare l'art. 100 del d.lgs 36/2023;
- Invita la stazione appaltante, fatto salvo in ogni caso l'esercizio del potere di autotutela relativamente all'intera procedura, ad espungere dalla lex specialis la previsione dell'art. 6.2, lett. b) del disciplinare di gara ritenuta illegittima, riammettendo così l'o.e. istante con concessione di termine ulteriore per la presentazione dell'offerta;

Ai sensi dell'art. 220, comma 1, del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante che non intenda conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'Autorità, che può proporre il ricorso di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 27 gennaio 2026  
Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente